

STATUTO

Art.1

E' costituita in Vercelli una associazione culturale di volontariato denominata " AMICI DELLA VIA FRANCIGENA " le cui forme associative sono definite dal presente statuto.

Art.2

Scopo dell'associazione e' quello di stimolare la passione e l'interesse per LA VIA FRANCIGENA come fatto culturale e religioso molto importante nella realtà di Vercelli e del Vercellese , e nel contempo:

- mantenere i collegamenti con le altre organizzazioni interessate alla Via Francigena,(in particolare con l'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI ITALIANI DELLA VIA FRANCIGENA e con la CONFRATERNITA DI SAN JACOPO DE COMPOSTELA IN PERUGIA.)
- garantire il servizio sulla Via Francigena nella Provincia di Vercelli operando sulla segnaletica e la pulizia del percorso per i pellegrini.
- Assicurare aiuto per l'ospitalita' per i pellegrini di passaggio
- Curare il collegamento con le altre vie di pellegrinaggio in particolare con il Camino de Santiago e con la Via di Sigerico che hanno in Vercelli il punto di unione e di differenziazione.
- Promuovere la ricerca scientifica sulla civiltà e cultura del pellegrinaggio con particolare riferimento alla Via Francigena e al tratto Vercellese.
- Favorire attività quali scambi, gemellaggi, programmi comunitari, atti ad unire Vercelli con realtà simili e progetti in comune.
- Organizzare la partecipazione dei pellegrini vercellesi alle manifestazioni nazionali e/o locali.
- Svolgere ogni attività connessa senza fini di lucro.
- La durata dell'associazione e' illimitata.
- L'associazione e' apartitica.

Art. 3

La sede sociale e' situata in Vercelli

Art. 4

Costituiscono parte della Associazione i Soci Fondatori, i Soci Ordinari e i Soci Onorari.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto il presente Statuto all'atto della registrazione presso l'Ufficio delle Entrate.

I Soci Ordinari sono tutti coloro che prestano la loro opera nell'ambito della Associazione.

I Soci Onorari sono tutti coloro che hanno con la loro collaborazione ed attività contribuito per la realizzazione dei fini dell'Associazione. Sono nominati dall'assemblea.

Tutti i soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente od autonomo. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 5

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari è necessario essere in possesso dei diritti civili e politici ed aver versato la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa non è rimborsabile, è intransmissibile e non è rivalutabile.

Art.6

L'ammissione deve essere richiesta tramite domanda scritta firmata da un socio ordinario proponente. La richiesta verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Ciascun socio è munito di apposita tessera che serve di riconoscimento e titolo per l'esercizio dei diritti sociali.

Art. 8

Tutti i soci sono tenuti all'esatta osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissione
- b) per la perdita dei diritti civili e politici
- c) per morosità nel pagamento della quota sociale
- d) per espulsione, dovuta ad inosservanza dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e per comportamento contrario alle norme ed allo spirito dell'Associazione.

Art. 9

I soci dovranno rispettare le norme del presente Statuto e mantenere un comportamento tale da non arrecare alcun pregiudizio civile, morale o materiale all'Associazione. In caso di violazione ai predetti obblighi, il Consiglio di Amministrazione, assunti i necessari elementi probatori e sentito il Collegio dei Probiviri, proporrà all'assemblea generale l'espulsione dei soci. Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l'Assemblea dei soci.

La determinazione verrà assunta a maggioranza relativa dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea ordinaria.

Art 10

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea e' formata da tutti i soci e si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il 31 marzo , per approvare la relazione morale e finanziaria e la presentazione del programma per l'anno successivo preparati dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima.

I compiti dell'Assemblea dei soci sono:

- 1) elezione del Consiglio di Amministrazione (per i primi 6 anni , Presidente, Vicepresidente e Segretario, sono nominati dai Soci Fondatori);
- 2)nomina dei soci onorari proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) approvazione del regolamento interno.

L'Assemblea e' valida in prima convocazione quando sono presenti i 2/3 dei soci ; in successiva convocazione l'assemblea e' valida qualunque sia il numero dei soci interessati e delibera a maggioranza semplice. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano normalmente o per scrutinio segreto se riguardano persone.La candidatura alle cariche del Consiglio di Amministrazione deve essere resa nota a tutti i soci ordinari almeno 15 giorni prima dell'assemblea dei soci stessa.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale; ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le variazioni di Statuto devono essere approvate da una assemblea straordinaria.L'assemblea straordinaria e' valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti,

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione e' formato dai seguenti membri: il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Cassiere.

Le cariche vengono assegnate elettivamente dall'Assemblea dei soci. Tutte le cariche elettive del presente Statuto hanno durata di sei anni , per il primo mandato, successivamente hanno durata triennale. I membri sono rieleggibili. Tutti i soci si possono candidare per le cariche sociali.

- 1) Al Presidente del consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presenzia l'assemblea ordinaria o straordinaria; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

2) Il VicePresidente ha l'incarico di sostituire in tutto e per tutto il presidente nei compiti che gli spettano quando questi manca; sostituisce inoltre il Segretario nei suoi incarichi quando il medesimo e' assente.

3) Il Segretario cura le pubbliche relazioni verso i soci e verso gli esterni; tiene i verbali delle assemblee e delle riunioni del consiglio di Amministrazione; cura l'archivio amministrativo della Associazione; prepara e cura l'organizzazione delle elezioni del Consiglio di Amministrazione.

4) Il Tesoriere tiene il registro contabile dell'associazione e prepara i mandati di pagamento che devono essere firmati dal Presidente.

5) Il Cassiere tiene il libretto di risparmio dell'Associazione; esegue le operazioni finanziarie dopo aver ricevuto il mandato dal Tesoriere firmato dal Presidente.

Nessun compenso e' dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di vacatio di uno o piu' membri del Consiglio di Amministrazione dovra' essere convocata entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per procedere alla surroga dei posti resi vacanti.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno due membri che lo compongono. Per la validita' delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della meta' piu' uno dei Membri presenti alla riunione. Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 12

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attivita' commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) e' costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Art. 13

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il Consiglio di Amministrazione dovra' presentare all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'assemblea affinche' i soci possano prenderne visione.

Art. 14

Scioglimento. L'Associazione si scioglie per i seguenti motivi:

- 1) impossibilita' di conseguimento dello scopo.
- 2) mancanza di soci
- 3) impossibilita' di funzionamento.

L'associazione non potra' sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovra' decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passivita', a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o piu' liquidatori da scegliersi preferibilmente fra i soci. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e' necessario convocare un'assemblea straordinaria e occorre il voto di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 15

Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri e' costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I Probiviri giudicheranno ex bono ed equamente senza formalita' di procedure sugli operati dei soci e su tutte le eventuali controversie sociali. Il loro giudizio sara' inappellabile.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei Conti. Detto Collegio e' costituito da tre membri eletti dall'Assemblea. Hanno l'incarico di accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale.

Art. 17

L'associazione potra', esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attivita' economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

Art. 18

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme contenute nel Codice Civile.